

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1118 del 20/04/2016
Oggetto	Società SERVIZI OSPADALIERI S.P.A. in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1153 del 20/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti APRILE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 4922/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **SERVIZI OSPADALIERI S.P.A.** con sede legale nel Comune di Ferrara, ed impianto nel Comune di Ferrara - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 41164 del 12/05/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **LAVANDERIA INDUSTRIALE**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12/05/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. della Provincia il 14/05/2015 con il n. 334496, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 07/05/2015, dalla Società **SERVIZI OSPADALIERI S.P.A.** dal Sig. Andrea Gozzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Calvino, 33 e stabilimento nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **LAVANDERIA INDUSTRIALE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atti del Comune nn° 45596/07 - 16025/08 - 89071/11
 2. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara n° 71154 del 20/08/2010;
- Vista la richiesta di integrazione di ARPA in merito alle emissioni in atmosfera assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 11/06/2015 con il n. 40497;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, P.G. della Provincia di Ferrara 45810 del 01/07/2015;
- Vista la richiesta di proroga da parte della ditta per la presentazione delle integrazioni richieste in conferenza dei Servizi e la relativa concessione da parte del SUAP del Comune di Ferrara trasmessa con nota assunta la P.G. della Provincia di Ferrara in data 19/08/2015 con il n. 56734;
- Vista la richiesta di integrazioni di HERA S.p.A. riguardante gli scarichi idrici comunicata dal SUAP del Comune di Ferrara con nota assunta la P.G. della Provincia di Ferrara in data 19/08/2015 con il n. 56735;
- Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta al SUAP inviate con nota assunta al P.G. di ARPAE in data 03/02/2016 con il n. PGFE/2016/842;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico assunto al P.G. di ARPAE in data 15/03/2016 con il n. PGFE/2016/2446;
- Vista la relazione tecnica do Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2016/3433;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **SERVIZI OSPADALIERI S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Calvino, 33 e stabilimento nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività **LAVANDERIA INDUSTRIALE.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
--------	--	--------

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura posti nel Comune di Ferrara sono contrassegnati con le seguenti lettere:

- **“S1” di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), provenienti dalla lavanderia industriale in via Maestri del Lavoro;
- **“S2” di acque di acque reflue domestiche** (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche in via Maestri del Lavoro,
- **“S3” di acque di acque reflue domestiche** (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche in via Calvino,
- **“S4” di acque di acque reflue domestiche** (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche in via Calvino,

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A”** – rete fognaria.

2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A”** – rete fognaria.

3. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“B”**, ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere **“PC1”** (acque reflue industriali), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **“A”** – rete fognaria. Per il parametro “cloruri” viene consentita la deroga sino al limite di 3.000 mg/lt.

4. Deve risultare installato un misuratore di portata sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento. In caso di sostituzione la ditta dovrà comunicarlo alla società HERA S.p.A.

5. Il pozzetto di campionamento, contrassegnato con le lettere **“PC1”**, deve essere identificato mediante

targhetta esterna o altro sistema identificativo.

6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
7. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Il titolare della ditta Servizi Ospedalieri S.p.A. è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
9. La ditta Servizi Ospedalieri S.p.A. deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
10. La ditta Servizi Ospedalieri S.p.A. dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

B) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

- le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" denominata **E1, E2, E7, , E19, E21, , E26, E27, E28, E29, E30, E35, E37, E38, E39, E40 e E41.**
- le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Caldaia	E2 Caldaia	E21 Generatore vapore
Portata (Nm ³ /h)	7.800	7.500	--
Durata (minuti)	12	--	--
Altezza minima (m)	13,7	13,7	10,5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	5	5	5
Ossidi di Azoto espressi come NOx	350	350	350
Ossidi di Zolfo espressi come SOx	35	35	35
Sistema di abbattimento	--	--	--

Le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza annuale per il solo inquinante Ossidi di Azoto**; Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara.

EMISSIONI	E19 Sfiato lava centrifughe A e B + Lava camici e asciuga camici
Portata (Nm ³ /h)	--
Durata (minuti)	--
Altezza minima (m)	7

Inquinanti (mg/Nm³)

Cloro espresso come HCl	30
Acido Acetico	20
Sistema di abbattimento	--

la ditta dovrà eseguire autocontrolli alla emissione con **frequenza annuale**; Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara.

EMISSIONI	E26 Mangano 1	E27 Mangano 2	E28 Mangano 3
Portata (Nm ³ /h)	3.800	3.800	3.800
Durata (minuti)	12	12	12
Altezza minima (m)	14	14	14

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	5	5	5
Sistema di abbattimento	Abbattitore a umido	Abbattitore a umido	Abbattitore a umido

EMISSIONI	E29 Mangano 4	E30 Mangano 5	E37 Mangano 6
Portata (Nm ³ /h)	3.800	3.800	6.000
Durata (minuti)	12	12	12
Altezza minima (m)	14	14	14

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	5	5	5
Sistema di abbattimento	Abbattitore a umido	Abbattitore a umido	Abbattitore a umido

la ditta, dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza annuale a campione su una delle linee**; Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni a campione su una delle linee, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara.

EMISSIONI	E7 Tunnel stiro
Portata (Nm ³ /h)	--
Durata (minuti)	--
Altezza minima (m)	13

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	5
Ossidi di Azoto espressi come NOx	350
Ossidi di Zolfo espressi come SOx	35
Sistema di abbattimento	--

Le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%. La ditta è **esentata dall'obbligo di autocontrolli**

EMISSIONI	E35 saldatura
Portata (Nm ³ /h)	--
Durata (minuti)	--
Altezza minima (m)	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10
Sistema di abbattimento	--

Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura e le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento; Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara.

EMISSIONI	E38 essiccatori	E39 essiccatori	E38 essiccatori	E38 essiccatori
Portata (Nm ³ /h)	--	--	--	--
Durata (minuti)	--	--	--	--
Altezza minima (m)	9	9	9	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	5	5	5	5
Ossidi di Azoto espressi come NOx	350	350		350
Ossidi di Zolfo espressi come SOx	35	35		35
Sistema di abbattimento	--	--		--

Le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza annuale per il solo inquinante Ossidi di Azoto**; Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara.

3. per quanto riguarda le emissioni **E3, E4, E5, E8, E9, E10, E15 E22, E23, E24, E25 E31, E32, E33, E34, E36 E42, E43 e E44** :
 - a. L'emissione **E3** è relativa alla caldaia per il riscaldamento dei locali ed è esclusa dall'ambito di questa autorizzazione
 - b. Le emissioni **E4, E16, E22, E23, E24, E25, E31, E32, E42 ed E43** sono escluse dall'ambito di questa autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - c. Le emissioni **E5, E8, E9, E10, E15, E33, E34 ed E36**, sono escluse dall'ambito di questa autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - d. Per l'emissione **E44** derivante dal gruppo elettrogeno di emergenza non sono previsti valori limite.
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del

rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad HERA S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.